

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI

TRA

L'Istituto per la Sicurezza Sociale (di seguito denominato ISS), nella persona del suo legale rappresentante e Direttore Generale ad interim Dr. Sergio Rabini, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale a San Marino (RSM), in Via Scialoja n. 20, di seguito indicata anche come "ISS", da una parte;

E

L'impresa San Marino Vigilanza Sicurezza s.r.l., con sede in Chiesanuova, Strada delle Seriole n. 35, iscritta nel Registro delle Società al numero 1618, ric. giur. del 09/03/1998, COE SM06621, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore: Amministratore Unico Julianelli Claudio, nato a Rimini il 30/11/1974, codice ISS 141555, di seguito indicata come "Fornitore", dall'altra.

PREMESSE

- viste le diverse segnalazioni inerenti le problematiche di controllo degli accessi all'interno della struttura ospedaliera;
- tenendo presente la segnalazione di eventi, quali furti di varia entità, che si sono verificati ai danni di degenti, del personale ospedaliero e delle attrezzature all'interno della struttura stessa;
- considerato che è sorta la necessità per l'ISS di acquisire servizi oggetto del presente contratto, per attività di controllo presso le strutture dell'ISS;
- considerato che il Fornitore è imprenditore attivo nel campo della sicurezza ed è risultato idoneo per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto;
- considerata l'esigenza di riorganizzare i turni di servizio di portineria con l'esternalizzazione del servizio notturno;
- visto il contratto di fornitura di servizi sottoscritto tra l'ISS ed il Fornitore il 30 agosto 2019, rinnovato con delibera del Comitato Esecutivo n.28 del 29 novembre 2019;
- vista altresì la Delibera dell'On.le Congresso di Stato n.40 del 23 novembre 2020;
- vista la Delibera del Comitato Esecutivo n. 2 del 30 dicembre 2020;
- vista la Delibera del Comitato Esecutivo n. 27 del 1 dicembre 2021;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. L'ISS affida al Fornitore, che accetta il servizio vigilanza della struttura ospedaliera, eventualmente estesa ai parcheggi adiacenti, finalizzato alla sorveglianza, verifica e controllo degli accessi perimetrali ed all'interno dei reparti, da eseguirsi nella fascia oraria notturna dalle ore 21:00 alle ore 07:00 tutte le notti dell'anno compresi festivi domenicali ed infrasettimanali.
2. Il Fornitore fornirà un servizio sotto forma di pacchetto "All inclusive" comprensivo di:



- I. Servizio di custodia e portierato, affidato dalla San Marino Vigilanza e Sicurezza all'azienda Professional Agency Group SM S.r.l. – COE SM 28787 con sede a Dogana in via Fondo Ausa n°34, in funzione di regolare accordo tra le due aziende, svolto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino successivo, con n°1 addetto al servizio di portineria che verificherà fisicamente la chiusura e apertura degli accessi prestabiliti, monitorerà entrate/uscite del personale ed utenti in orario di chiusura totale al pubblico; all'occorrenza potrà svolgere compiti di carattere tecnico, semplici manutenzioni ed eseguire tutte le pratiche e/o procedure di reception;
 - II. Servizio di ronda notturna svolto da n°1 Guardia Giurata che effettuerà, nella fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 07:00 tutte le notti dell'anno, che verificherà fisicamente tutti gli accessi tramite una ronda perimetrale della struttura e nelle zone individuate come "sensibili" secondo le disposizioni indicate da I.S.S. in apposito protocollo operativo;
 - III. Servizio di video controllo dal sistema T.V.C.C. di proprietà I.S.S. effettuato in remoto dalla Centrale Operativa del Fornitore con personale altamente specializzato che avrà il compito, nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 06:00, di monitorare a spot le telecamere ed in caso di necessità, darà disposizione alla propria pattuglia di zona di intervenire fisicamente eventualmente coadiuvata dalle forze dell'ordine competenti all'emergenza: Gendarmeria, Polizia Civile, Servizio Antincendio, ecc.
3. In via temporanea e sino a comunicazione dell'ISS, il Fornitore fornirà il servizio di portineria notturno, dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del mattino successivo.

Articolo 2 **Esecuzione della prestazione**

1. Il servizio di custodia e portierato, come meglio definito all'art.1, verrà sempre garantito per 365 giorni all'anno nella fascia oraria concordata dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del mattino successivo, come previsto dall'art.1 del presente contratto, lasciando piena discrezione alla Professional Agency Group riguardo alla gestione delle turnazioni e degli orari di servizio del proprio personale.
2. Anche il servizio di ronda notturna svolto da n°1 Guardia Giurata verrà garantito per 365 giorni all'anno nella fascia oraria concordata dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del mattino successivo, come previsto dall'art.1 del presente contratto, lasciando piena discrezione alla San Marino Vigilanza e Sicurezza sulla scelta degli orari di ispezione e delle Guardie Giurate impiegate nel servizio che, in caso di imprevisto, sarà comunque garantito da una Guardia Giurata dell'Istituto di Vigilanza Security Patrol, in funzione di un regolare accordo di scambio di prestazioni in essere tra le aziende.
3. Il servizio di videosorveglianza, dal momento dell'attivazione, sarà garantito salvo il presentarsi di problematiche di natura tecnica non risolvibili dall'Operatore di Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza.
4. Il servizio di portineria notturno verrà garantito per 365 giorni all'anno -salvo nuova comunicazione dell'ISS- nella fascia oraria concordata dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del mattino successivo, come previsto dall'art.1, comma 3.

Articolo 3 **Corrispettivo**

1. L'ISS dovrà corrispondere al Fornitore per il servizio prestato l'importo complessivo forfettario annuale di euro 73.000,00.
2. I pagamenti avverranno con cadenza mensile, previa presentazione di regolare fattura, indicante analiticamente le prestazioni effettuate e l'importo pari ad euro 6.033,33 che dovrà pervenire entro il giorno 10 del mese successivo.
3. Il servizio di portineria di cui all'art. 1, comma 3, il corrispettivo sarà pari ad € 1.400,00 al mese, in aggiunta all'importo previsto per gli altri servizi.



Articolo 4

Variazioni

1. Le parti concorderanno eventuali variazioni in aumento o in diminuzione alla prestazione contrattuale e, quindi, agli orari così come indicati all'art. 1.1, previo preavviso di 30 giorni.

Articolo 5

Servizi straordinari

1. eventuali richieste di servizi straordinari non contemplati nel presente contratto, dovranno essere preventivamente concordati tramite scambio di corrispondenza.

Articolo 6

Durata e recesso anticipato

1. Il presente contratto ha efficacia dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con facoltà di rinnovo mediante scambio di lettere commerciali fra le parti.
2. Qualora dovesse venire meno per l'ISS l'esigenza di acquisire servizi oggetto del presente contratto, l'ISS avrà la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di almeno 90 giorni a mezzo raccomandata A.R.
3. Il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo con preavviso di almeno 90 giorni a mezzo raccomandata A.R.
4. Con riferimento al servizio di portineria di cui all'art.1, comma 3, l'ISS potrà recedere in qualunque momento dal contratto, con preavviso di 10 giorni.

Articolo 7

Obblighi e adempimenti

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel presente contratto.
2. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ISS da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
3. Il Fornitore si obbliga a consentire all'ISS di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, nonché alla corrispondenza, anche sotto il profilo quantitativo, dell'insieme delle figure professionali effettivamente impiegate, ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 8

Segnalazioni di servizio


1. Qualora l'ISS riscontrasse defezioni e/o irregolarità di servizio, dovrà darne entro 24 ore comunicazione scritta al Fornitore la quale, se le riterrà sussistenti, provvederà ad eliminarle.

Resta comunque stabilito che il rilievo di defezioni, non autorizza la sospensione dei pagamenti né costituisce giusta causa di risoluzione anticipata.

Articolo 9

Obblighi di riservatezza

1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



Articolo 10
Responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori all'ISS nonché a terzi.
2. Il Fornitore non è responsabile per fatti derivati da anomalie delle apparecchiature necessarie al collegamento, in particolare non risponderà per anomalie degli apparati, per avaria oppure usura.

Articolo 11
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito


1. Il Fornitore non può cedere a terzi il contratto nonché i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto.

Articolo 12
Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva il Foro della Repubblica di San Marino.

San Marino (RSM), li 16/12/21

Letto, approvato e sottoscritto.



L'Istituto per la Sicurezza Sociale

